PER UNA CHIESA SINOSALE

COMUNIONE, PARTECIPAZIONE, MISSIONE

COMMISSIONE CANONISTICA

RAPPORTO FINALE

COMMISSIONE CANONISTICA

Membri:

S.E. Mons. Filippo IANNONE - Coordinatore

Don Gianluca MERLINI - Segretario

Prof.ssa Myriam WIJLENS

Mons. Matteo VISIOLI

Prof. don Benedict Ndubueze EJEH

Mons. Giacomo INCITTI

Prof. Péter SZABÓ

Prof. Mons. Alphonse BORRAS

Cardinale Gianfranco GHIRLANDA, S.I.

Prof. don José SAN JOSE PRISCO

Introduzione

La Commissione canonistica, istituita per la prima volta, è stata costituita in vista dell'Assemblea sinodale del 2023 per un possibile supporto ai padri e madri sinodali nel comprendere le problematiche anche con l'ausilio di strumenti canonistici.
Partendo dalle due Assemblee Generali del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2023 e ottobre 2024) e seguendo i lavori svolti, nonché analizzando e studiando i documenti prodotti, fino al *Documento finale* (DF) approvato dall'Assemblea del 2024, è stato prodotto il presente documento che ha come immediata prospettiva quella di individuare delle possibili traduzioni e proposte di modifica alle norme canoniche da mettere in atto e attuare in un'ottica di periodo che possa essere considerato breve.
Infatti dalle risultanze dell'Assise del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2023 e 2024 è risultato evidente come ci sia necessità di alcune indicazioni che possano aiutare la vita ecclesiale nella concretezza del suo svolgersi.
Ci sono poi delle attenzioni che l'Assemblea ha messo in rilievo, ma che richiedono, a livello di diritto canonico, una maggiore riflessione, approfondimento e studio e che, pertanto, chiedono per la loro attuazione un periodo medio e un periodo lungo.
A livello di medio periodo ci sono infatti alcuni aspetti che potrebbero essere trattati, partendo dalle esigenze sinodali e in modo trasversale con i vari Dicasteri interessati, attraverso delle Istruzioni o la revisione di alcune di esse già in vigore alla luce delle nuove indicazioni emerse.
A livello di lungo periodo invece è sentita la necessità di una revisione completa dei due Codici che risentano delle richieste teologico - ecclesiologiche emerse.

Nella prima parte del presente lavoro, la Commissione ha esaminato i nn. 60, 71, 76 e 77 del *Documento Finale* dell'Assemblea Generale del Sinodo dei vescovi di ottobre 2024, valutando la necessità ovvero la possibilità o opportunità di proporre qualche revisione dell'attuale normativa codiciale, con particolare riferimento ai cann. 145, 204, 208, 212, 228, 230, 275, 476, 483, 749, 1112, 1421 e 1425, in vista di un aggiornamento del diritto della Chiesa così che risulti adeguato al magistero del recente Sinodo dei Vescovi.
Questi numeri del *Documento finale* fanno riferimento alla pari dignità dei fedeli nel Popolo di Dio e le conseguenze che questa uguaglianza, d'indole giuridica, comporta per la capacità dei laici, uomini e donne, ad esercitare nella Chiesa uffici, incarichi e ministeri per i quali risultano idonei e competenti, anche nell'ambito del governo ecclesiastico.
La Commissione ha constatato che per la maggior parte dei casi l'attuale sistema normativo della Chiesa possiede già strumenti adeguati a una maggiore valorizzazione e designazione dei laici a ricoprire, accanto ai Pastori, ruoli e funzioni di corresponsabilità ecclesiale. Strumenti questi spesso disattesi ma anche talvolta bisognosi di maggiore affermazione normativa per essere più fruibili ed efficaci. Le proposte intendono adeguare qualche aspetto del diritto canonico alle decisioni del sinodo riguardanti alcune forme e modalità attuali della cooperazione dei laici nella missione della Chiesa. Di interesse particolare è la dimensione del discernimento e dell'impegno sinodali, tra pastori e altri fedeli, in ordine alla valutazione delle esigenze pastorali e alla provvisione degli uffici ecclesiali, in conformità con l'attenzione dell'attuale magistero universale sulla sinodalità intesa come connaturale alla natura della Chiesa. La problematicità di alcuni aspetti della questione è emersa durante le deliberazioni della commissione in particolar modo circa la questione dei criteri di idoneità e competenza per gli uffici ecclesiastici, criteri che non dipendono soltanto da ragioni e considerazioni meramente tecniche ma rispondono fondamentalmente alla specifica natura, costituzione e finalità della Chiesa.

Celebrando il Sinodo sulla Sinodalità, la Chiesa ha coinvolto tutti i fedeli in un processo di discernimento per approfondire e ricevere la dottrina del Concilio Vaticano II. Con il Sinodo la Chiesa esprime la sua dottrina sul valore del "sensus fidei" (LG 12). La continua accoglienza del consiglio di tutti i fedeli deve accompagnare l'interpretazione e l'applicazione della legge. Tale atteggiamento richiede inoltre di valutare regolarmente le norme esistenti; questo può portare anche alla necessaria modifica di alcune indicazioni legislative alla luce di nuove intuizioni e delle eventuali circostanze cambiate. La Chiesa, attraverso le disposizioni canoniche, assiste tutti i fedeli cristiani nel continuo compito missionario.

Una seconda parte del lavoro riguarda alcuni canoni sui Concili particolari e Conferenze Episcopali da rivedere in prospettiva sinodale. La possibilità di tutti i membri del popolo di Dio a partecipare al concilio particolare con una percentuale pari a quella dei degli membri "ex officio" (can. 443 § 1-3) e l'eliminazione del "tantum" al voto consultivo loro riconosciuto (cann. 443 §§ 4- 5, 444 §2, 466, 500 §2, 514 §1, 536 §2), sono le innovazioni che configurano quel concilio nella sinodalità che si desidera per tutta la Chiesa. Inoltre, la novità della cadenza decennale (can. 440 § 1) dovrebbe favorirne la rivitalizzazione. Maggiore autorità alle Conferenze Episcopali è riconosciuta eliminando l'intervento della S. Sede nella delega al laico per assistere ai matrimoni (can. 1112) e introducendo una presunzione di validità degli atti del concilio se la S. Sede non risponde entro un anno (can. 446). Alcune nuove esemplificazioni, infine, cercano di chiarire natura e ruolo dei Vescovi ausiliari (can. 403 § 1) mentre per valorizzare i Vescovi emeriti è prevista la loro cooptazione nelle commissioni delle Conferenze Episcopali (can. 450 § 3).
La terza ed ultima parte del presente testo evidenzia come il Documento Finale sottolinei l'urgenza di rinnovare gli organismi di partecipazione per avviare percorsi di "trasformazione missionaria" (DF 103, cfr. 11). Questi organismi, secondo la loro natura e finalità, sostengono l'annuncio del Vangelo e la coerenza della vita del popolo di Dio con esso. La loro funzione è missionaria, non solo organizzativa. La partecipazione "più ampia possibile" dei battezzati richiede mediazioni istituzionali, soprattutto della Chiesa locale, come previsto dal diritto canonico (DF 103). Tali organismi sono spazi primari di partecipazione, secondo la condizione canonica, i carismi, i ministeri e le competenze dei fedeli coinvolti (ibid.). La corresponsabilità differenziata valorizza i doni per decisioni condivise (DF 89). Essi contribuiscono al discernimento sull'annuncio inculturato del Vangelo, sulla missione e sulla testimonianza della comunità (DF 103). Il processo sinodale non toglie la competenza decisionale del Vescovo, del Collegio Episcopale o del Papa, ma integra il contributo del popolo di Dio, dando all'atto sinodale un carattere realmente comunitario (DF 92). Le modifiche sono state apportate ai can. 127, 399, 461, 463, 466, 473, 493, 495, 500, 511, 512, 514, 536, 537. È stata inserita una nuova norma in relazione a quanto detto nel DF al N. 101 in riferimento al principio di accountability aggiungendo il paragrafo n. 3 al can. 391.

Concludendo, la Commissione ritiene la presente Relazione ancora incompleta. Per un testo definitivo bisognerà attendere che tutti i Gruppi terminino il loro lavoro quindi, mettere insieme i testi e così poter tradurre in norme canoniche le proposte da essi avanzate.

Si evidenzia, in ultimo, che il presente lavoro riguarda solo il Codice latino perché per il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali è stata costituita un'altra apposita commissione.

La Commissione
Vaticano, 22 Settembre 2026

Prima Parte:

I LAICI: UOMINI E DONNE

Ambito di azione:

DF N. 60 (cann. 204, 212, 228, 275, 476, 483, 749).
DF N. 71 (cann. 476, 483)
DF N. 76 (cann. 208, 228, 230, 1112).
DF N. 77 (cann. 145, 208, 228, 1421, 1425)

DOCUMENTO FINALE SINODO	ATTUALE NORMATIVA	PROPOSTE ed INDICAZIONI
60. In forza del Battesimo, uomini e donne godono di pari dignità nel Popolo di Dio… Le donne contribuiscono alla ricerca teologica e sono presenti in posizioni di responsabilità nelle istituzioni legate alla Chiesa, nelle Curie diocesane e nella Curia Romana. Ci sono donne che svolgono ruoli di autorità o sono a capo di comunità. Questa Assemblea invita a dare piena attuazione a tutte le opportunità già previste dal diritto vigente relativamente al ruolo delle donne, in particolare nei luoghi dove esse restano inattuate. Non ci sono ragioni che impediscano alle donne di assumere ruoli di guida nella Chiesa: non si potrà fermare quello che viene dallo Spirito Santo. Anche la questione dell'accesso delle donne al ministero diaconale resta aperta. Occorre proseguire il discernimento a riguardo. L'Assemblea invita inoltre a prestare maggiore attenzione al linguaggio e alle immagini utilizzate nella predicazione, nell'insegnamento, nella catechesi e	**Can. 204** - § 1. I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo. § 2. Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. **Can. 275** - § 1. I chierici, dal momento che tutti operano per un unico fine, cioè l'edificazione del Corpo di Cristo, siano uniti tra di loro con il vincolo della fraternità e della preghiera e si impegnino a collaborare tra di loro, secondo le disposizioni del diritto particolare.	

nella redazione dei documenti ufficiali della Chiesa, dando maggiore spazio all'apporto di donne sante, teologhe e mistiche.	§ 2. I chierici riconoscano e promuovano la missione che i laici, ciascuno per la sua parte, esercitano nella Chiesa e nel mondo. **Can. 212** - § 1. I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa. § 2. I fedeli sono liberi di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri. § 3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità delle persone.	can. 275 - § 3: A seconda delle necessità pastorali e in funzione dei carismi richiesti da esse, i chierici favoriscano un opportuno discernimento comunitario per affidare uffici e incarichi ai fedeli idonei. can. 212 - § 4: I Pastori hanno il dovere di ascoltare il parere dei fedeli su ciò che riguarda il bene della Chiesa, attivando modalità di discernimento comunitario.

	Can. 749 -	Can. 749 - § 1: La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo, non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale.
	§ 1. Il Sommo Pontefice, in forza del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi. § 2. Anche il Collegio dei Vescovi gode dell'infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi. § 3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita, se ciò non consta manifestamente.	§ 2. Il Sommo Pontefice, in forza del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede, proclama con atto definitivo che una dottrina di fede o di morale è da tenersi. § 3. Anche il Collegio dei Vescovi gode dell'infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero come dottori e giudici della fede e della morale, nel dichiarare per tutta la Chiesa che una dottrina di fede o di morale è da tenersi come definitiva; oppure quando i Vescovi dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, insegnando autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice le cose di fede o di morale, si accordano su una sentenza da tenersi come definitiva. § 4. Nessuna dottrina si intende definita infallibilmente se ciò non consta manifestamente

71. … È stata richiamata la necessità di precisare il ruolo dei Vescovi ausiliari e di ampliare i compiti che il Vescovo può delegare. Andrà valorizzata anche l'esperienza dei Vescovi emeriti nella loro nuova modalità di essere a servizio del Popolo di Dio.	CAPITOLO II (Cann. 474 - 481) LA CURIA DIOCESANA Articolo 1 I Vicari generali ed episcopali […] **Can. 476** - Ogni qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo diocesano anche uno o più Vicari episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni seguenti, spetta al Vicario generale, o per una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone. Can. **483** - § 1. Oltre al cancelliere, possono essere costituiti altri notai, la cui scrittura o firma fa pubblica fede, e questo o per tutti gli atti, o per gli atti giudiziari solamente, o per gli atti di una causa determinata o di un negozio soltanto. § 2. Il cancelliere e i notai devono essere di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto; nelle cause in cui può essere in discussione la fama di un sacerdote, il notaio deve essere sacerdote.	CAPITOLO II (Cann. 474 - 481) LA CURIA DIOCESANA Articolo 1 I Vicari generali ed episcopali e i delegati episcopali […] Can. 476 - § 1 Idem § 2 – Il Vescovo diocesano può altresì costituire, scegliendoli tra i fedeli ritenuti idonei, uno o più Delegati episcopali che esercitano il loro ufficio con potestà delegata negli stessi ambiti di cui al § 1. Can. 483 - § 1. *Idem* § 2. Il cancelliere e i notai devono essere di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto.

76. … L'ordinamento canonico latino e orientale prevede già che, in alcuni casi, i Fedeli laici, uomini o donne, possano essere anche ministri straordinari del Battesimo.	Can. **861** - § 1. Ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono, fermo restando il disposto del can. 530, n. 1. § 2. Qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, conferisce lecitamente il battesimo il catechista o altra persona incaricata dall'Ordinario del luogo a questo compito e anzi, in caso di necessità, chiunque, mosso da retta intenzione; siano solleciti i pastori d'anime, soprattutto il parroco, affinché i fedeli abbiano ad essere istruiti sul retto modo di battezzare.	
Nell'ordinamento canonico latino, il Vescovo (con l'autorizzazione della Santa Sede) può delegare l'assistenza ai matrimoni a Fedeli laici, uomini o donne. Sulla base delle esigenze dei contesti locali, si valuti la possibilità di allargare e rendere stabili queste opportunità di esercizio ministeriale da parte di Fedeli laici...	Can. **1112** - § 1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni, fermo restando quanto disposto dal can. 1108 § 3. § 2. Si scelga un laico idoneo, capace di istruire gli sposi e preparato a compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio.	Can. 1112 - § 1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale, dopo aver sentito il Consiglio Presbiterale può delegare dei laici, uomini e donne, perché assistano ai matrimoni, fermo restando quanto disposto dal can. 1108 § 3. § 2. *Idem* (*<u>proposta di modifica a pag. 14</u>*)
	Can. 230 - § 1 I laici che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa.	Can. 230 - § 1. I laici che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico di istituzione, ai ministeri di lettori, accoliti e di catechisti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa.

	§ 2. I laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici possono esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto. §3. Ove lo suggerisca la necessità della Chiesa, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto.	§ 2. I laici possono esercitare per incarico dell'autorità competente le varie funzioni (*munera*) ritenute necessarie per il bene della comunità locale a norma del diritto. §3. Ove lo suggerisca la necessità della Chiesa, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo, assistere ai matrimoni e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto.
77. Ai Fedeli laici, uomini e donne, occorre offrire maggiori opportunità di partecipazione, esplorando anche ulteriori forme di servizio e ministero in risposta alle esigenze pastorali del nostro tempo, in uno spirito di collaborazione e corresponsabilità differenziata. Dal processo sinodale emergono in particolare alcune esigenze concrete a cui dare risposta in modo adeguato ai diversi contesti:	**Can. 208** - Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.	Can 208 - § 1. *Idem* can. 208- § 2. Spetta all'autorità ecclesiastica competente il dovere di riconoscere e promuovere la missione comune di tutti i fedeli in virtù dei carismi e ministeri propri, coinvolgendoli nei processi di discernimento comunitario necessari al governo della Chiesa.
a) una più ampia partecipazione di Laici e Laiche ai processi di discernimento ecclesiale e a tutte le fasi dei processi decisionali (elaborazione e presa delle decisioni);	**Can. 228** - § 2. I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono abili a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto.	Can. 228 - § 2. *Idem*

b) un più ampio accesso di Laici e Laiche a posizioni di responsabilità nelle Diocesi e nelle istituzioni ecclesiastiche, compresi Seminari, Istituti e Facoltà teologiche, in linea con le disposizioni già esistenti;	**Can. 228** - § 1. I laici che risultano idonei, sono abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto.	
c) un maggiore riconoscimento e un più deciso sostegno alla vita e ai carismi di Consacrate e Consacrati e il loro impiego in posizioni di responsabilità ecclesiale;		
d) l'aumento del numero di Laici e Laiche qualificati che svolgono il ruolo di giudice nei processi canonici;	**Can. 1421** - § 1. Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani che siano chierici. § 2. La Conferenza Episcopale può permettere che anche fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisce, uno può essere assunto a formare un collegio. § 3. I giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati. **Can. 1425** - § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate: 1) le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa annessi; b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688; 2) le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo	Can. 1421 - § 1. Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani chierici e laici. *Eliminare § 2 e sostituirlo con il testo di seguito:* § 2. I giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati.

	stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica. § 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici. § 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente. § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore. § 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.	Can. 1425 - § 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico o laico, uomo o donna, che si scelga, ove sia possibile, un assistente e un uditore.
e) un effettivo riconoscimento della dignità e il rispetto dei diritti che lavorano come dipendenti della Chiesa e delle sue istituzioni.		

Seconda Parte:

CONFERENZE EPISCOPALI / CONCILI PARTICOLARI / VESCOVI

Ambito di azione:

DF N. 71 (cann. 403, 450)
DF N. 76 (cann. 1112)
DF N. 129 (cann. 440, 443, 444, 446)

DOCUMENTO FINALE SINODO	ATTUALE NORMATIVA	PROPOSTE ed INDICAZIONI
71. … È stata richiamata la necessità di precisare il ruolo dei Vescovi ausiliari e di ampliare i compiti che il Vescovo può delegare. Andrà valorizzata anche l'esperienza dei Vescovi emeriti nella loro nuova modalità di essere a servizio del Popolo di Dio.	**Can. 403** - § 1. Quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscono, vengano costituiti, su richiesta del Vescovo diocesano, uno o più Vescovi ausiliari; il Vescovo ausiliare non ha diritto di successione.	Can. 403 - § 1. Quando le necessità pastorali della diocesi lo esigono - quali la sua estensione, l'alto numero di fedeli o la sua particolare complessità -, la Santa Sede a suo prudente giudizio può costituire, su richiesta del Vescovo diocesano, uno o più Vescovi ausiliari; il Vescovo ausiliare non ha diritto di successione.
	Can. 450 - § 1. Appartengono alla Conferenza Episcopale per il diritto stesso tutti i Vescovi diocesani del territorio e quelli che nel diritto sono loro equiparati; inoltre i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari che esercitano in tale territorio uno speciale incarico loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; possono esservi invitati anche gli Ordinari di un altro rito, in modo tuttavia che abbiano soltanto voto consultivo, a meno che gli statuti della Conferenza Episcopale non stabiliscano diversamente.	Can. 450 - § 1. Appartengono alla Conferenza Episcopale per il diritto stesso tutti i Vescovi diocesani del territorio e quelli che nel diritto sono loro equiparati; inoltre i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari che esercitano in tale territorio uno speciale incarico loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; possono esservi invitati anche gli Ordinari di un altro rito, in modo tuttavia che abbiano voto consultivo, a meno che gli statuti della Conferenza Episcopale non stabiliscano diversamente.

	§ 2. Gli altri Vescovi titolari e il Legato del Romano Pontefice non sono membri di diritto della Conferenza Episcopale.	§ 2. *Idem* Can. 450 - § 3. I vescovi emeriti possono essere chiamati a far parte delle commissioni eventualmente costituite, a seconda della loro competenza ed esperienza.
76. … L'ordinamento canonico latino e orientale prevede già che, in alcuni casi, i Fedeli laici, uomini o donne, possano essere anche ministri straordinari del Battesimo. Nell'ordinamento canonico latino, il Vescovo (con l'autorizzazione della Santa Sede) può delegare l'assistenza ai matrimoni a Fedeli laici, uomini o donne. Sulla base delle esigenze dei contesti locali, si valuti la possibilità di allargare e rendere stabili queste opportunità di esercizio ministeriale da parte di Fedeli laici...	**Can. 1112** - § 1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni. §2. Si scelga un laico idoneo, capace di istruire gli sposi e preparato a compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio.	Can. 1112 - § 1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale, dopo aver sentito il Consiglio Presbiterale può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni, fermo restando quanto disposto dal can. 1108 § 3. *(Cambiato come sopra a pag. 9)* § 2. Si scelgano dei laici idonei, capaci di istruire gli sposi e preparati a compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio.
129. Per realizzare una «salutare "decentralizzazione"» (EG 16) e un'efficace inculturazione della fede, è necessario non solo riconoscere il ruolo delle Conferenze episcopali, ma anche rivalutare l'istituzione dei Concili particolari, sia provinciali che plenari, la cui celebrazione periodica è stata un obbligo per gran parte della storia della Chiesa e che sono previsti dal diritto vigente nell'ordinamento latino (cfr. CIC can. 439-446). Essi dovrebbero essere convocati periodicamente. La procedura per il riconoscimento delle conclusioni dei Concili particolari da parte della Santa Sede (*recognitio*) dovrebbe essere riformata, per incoraggiare la loro	**Can. 440** - § 1. Il concilio provinciale per le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica, sia celebrato ogni volta che risulti opportuno a giudizio della maggioranza dei Vescovi diocesani della provincia, salvo il can. 439 §2. §2. Mentre è vacante la sede metropolitana, non si convochi il concilio provinciale. **Can 443** - § 3. Ai concili particolari devono essere chiamati con voto solamente consultivo:	Can. 440 - § 1. Il concilio provinciale per le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica, sia celebrato ogni dieci anni, salvo il can. 439, §2. § 2. *Idem* Can 443 - § 3. Ai concili particolari devono essere chiamati con voto consultivo:

tempestiva pubblicazione, indicando termini temporali precisi o, nel caso di questioni puramente pastorali o disciplinari (non riguardanti direttamente questioni di fede, morale o disciplina sacramentale), introducendo una presunzione giuridica, equivalente al consenso tacito.	1) i Vicari generali e i Vicari episcopali di tutte le Chiese particolari del territorio; 2) i Superiori maggiori degli istituti e delle società di vita apostolica, in numero da determinare, sia per gli uomini sia per le donne, dalla Conferenza Episcopale o dai Vescovi della provincia, eletti rispettivamente da tutti i Superiori maggiori degli istituti e delle società che hanno sede nel territorio; 3) i rettori delle università ecclesiastiche e cattoliche, nonché i decani delle facoltà di teologia e di diritto canonico, che hanno sede nel territorio; 4) alcuni rettori dei seminari maggiori, in numero da determinarsi come al n. 2, eletti dai rettori dei seminari situati nel territorio. **Can 443** - § 4. Ai concili particolari possono essere chiamati, con voto solamente consultivo, anche presbiteri e altri fedeli, in modo però che il loro numero non superi la metà di coloro di cui ai §§ 1-3. **Can. 443 - § 5.** Ai concili provinciali siano invitati inoltre i capitoli cattedrali, come pure il consiglio presbiterale e il consiglio pastorale di ciascuna Chiesa particolare, in modo che ognuno di essi invii due suoi membri designati collegialmente; essi però hanno voto solamente consultivo.	1) i Vicari generali e i Vicari episcopali di tutte le Chiese particolari del territorio; 2) i Superiori maggiori degli istituti e delle società di vita apostolica, in numero da determinare, sia per gli uomini sia per le donne, dalla Conferenza Episcopale o dai Vescovi della provincia, eletti rispettivamente da tutti i Superiori maggiori degli istituti e delle società che hanno sede nel territorio; 3) i rettori delle università ecclesiastiche e cattoliche, nonché i decani delle facoltà di teologia e di diritto canonico, che hanno sede nel territorio; 4) alcuni rettori dei seminari maggiori, in numero da determinarsi come al n. 2, eletti dai rettori dei seminari situati nel territorio. Can. 443 - § 4. Ai concili particolari possono essere chiamati, con voto consultivo, anche altri fedeli, in modo però che il loro numero non superi quello di coloro di cui ai §§ 1-3. Can. 443 - § 5. Ai concili provinciali siano invitati inoltre i capitoli cattedrali, come pure il consiglio presbiterale e il consiglio pastorale di ciascuna Chiesa particolare, in modo che ognuno di essi invii due suoi membri designati collegialmente; essi però hanno voto consultivo.

	Can. 444 - § 2. Coloro che sono convocati ai concili particolari ed hanno in essi voto deliberativo, se sono trattenuti da un giusto impedimento, possono mandare un procuratore; tale procuratore ha voto solamente consultivo. **Can. 446** - Concluso il concilio particolare, il presidente provveda che vengano trasmessi alla Sede Apostolica tutti gli atti del concilio; i decreti emanati dal concilio non siano promulgati se non dopo essere stati riveduti dalla Sede Apostolica; spetta al concilio stesso definire il modo di promulgazione dei decreti e il tempo in cui i decreti promulgati iniziano ad essere obbliganti.	Can. 444 - § 2. Coloro che sono convocati ai concili particolari ed hanno in essi voto deliberativo, se sono trattenuti da un giusto impedimento, possono mandare un procuratore; tale procuratore ha voto consultivo. Can. 446. Concluso il concilio particolare, il presidente provveda che vengano trasmessi alla Sede Apostolica tutti gli atti del concilio; i decreti emanati dal concilio non siano promulgati se non dopo essere stati riveduti dalla Sede Apostolica. *(SI LASCIANO DUE PROPOSTE DA VALUTARE: in base alla scelta sarà da modificare la prima parte del canone)* A) La Sede Apostolica assolva con sollecitudine a questo dovere, non oltre un anno. B) Se la Sede Apostolica non risponde entro un anno, i decreti possono essere promulgati. Spetta al concilio stesso definire il modo della loro promulgazione e il tempo in cui iniziano ad essere obbliganti.

Terza parte

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Ambito di azione:

DF N. 84 (can. 127).
DF N. 91, 92, 93 (cann. 466, 473, 500, 511, 514, 536, 537)
DF N. 94 (can. 399).
DF N. 101 (cann. 391, 399, 495, 511)
DF N. 102 (cann. 493, 514)
DF N. 103 (cann. 461, 536, 537)
DF N. 106 (can. 512)
DF N. 108 (cann. 463)

DOCUMENTO FINALE SINODO	ATTUALE NORMATIVA	PROPOSTE ed INDICAZIONI
84. I passaggi del discernimento ecclesiale possono articolarsi in diversi modi, a seconda dei luoghi e delle tradizioni. Anche sulla base dell'esperienza sinodale, è possibile identificare alcuni elementi chiave che non dovrebbero mancare: a) la presentazione chiara dell'oggetto del discernimento e la messa a disposizione di informazioni e strumenti adeguati per la sua comprensione; b) un tempo conveniente per prepararsi con la preghiera, l'ascolto della Parola di Dio e la riflessione sul tema; c) una disposizione interiore di libertà rispetto ai propri interessi, personali e di gruppi, e l'impegno per la ricerca del bene comune;	**Can. 127** - § 3. Tutti quelli, il cui consenso o parere è richiesto, sono tenuti all'obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione, e, se la gravità degli affari lo richiede, di osservare diligentemente il segreto; obbligo che può essere sollecitato dal Superiore.	127 - § 4. L'autorità che richiede il consenso o il consiglio ha il dovere di fornire a coloro il cui consenso o consiglio è richiesto, le informazioni necessarie e di assicurarsi che essi abbiano in ogni modo il tempo e la libertà di esprimere la propria opinione.

d) un ascolto attento e rispettoso della parola di ciascuno; e) la ricerca di un consenso il più ampio possibile, che emergerà attraverso ciò che più "fa ardere i cuori" (cfr. Lc 24,32), senza nascondere i conflitti e senza cercare compromessi al ribasso; f) la formulazione da parte di chi guida il processo del consenso raggiunto e la sua presentazione a tutti i partecipanti, perché manifestino se vi si riconoscono o meno. Sulla base del discernimento, maturerà la decisione opportuna che impegna l'adesione di tutti, anche quando il proprio parere non è stato accolto, e un tempo di recezione nella comunità, che potrà portare a successive verifiche e valutazioni.		
91. Vi sono casi in cui già il diritto vigente prescrive che, prima di prendere una decisione, l'autorità è obbligata a procedere a una consultazione. L'autorità pastorale ha il dovere di ascoltare coloro che partecipano alla consultazione e, di conseguenza, non può più agire come se non li avesse ascoltati. Non si discosterà, pertanto, dal frutto della consultazione, quando è concorde, senza una ragione che risulti prevalente e che va opportunamente espressa (cfr. CIC, can. 127, § 2, 2°; CCEO can. 934, § 2, 3°) ... 92. In una Chiesa sinodale, la competenza decisionale del Vescovo, del Collegio Episcopale e del Vescovo di Roma è inalienabile, in quanto radicata nella struttura gerarchica della Chiesa stabilita da Cristo a servizio dell'unità e del rispetto della legittima diversità (cfr. LG 13). Tuttavia, non è incondizionata: un orientamento che emerga nel processo consultivo come esito di un corretto	**Can. 466** - Nel sinodo diocesano l'unico legislatore è il Vescovo diocesano, mentre gli altri membri del sinodo hanno solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità. **Can 473** - § 4. Quando lo ritiene opportuno, il Vescovo, per favorire maggiormente l'attività pastorale, può costituire un consiglio episcopale, composto cioè dai Vicari generali e dai Vicari episcopali. **Can. 500** - § 2. Il consiglio presbiterale ha solamente voto consultivo; il Vescovo diocesano lo ascolti negli affari di maggiore	can. 466 - Nel sinodo diocesano l'unico legislatore è il Vescovo diocesano, mentre gli altri membri del sinodo hanno voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, risultato del lavoro di discernimento di tutti i membri. Tali dichiarazioni e decreti possono essere resi pubblici soltanto per l'autorità del Vescovo. can. 473 - § 4. Il Vescovo, per favorire maggiormente l'attività pastorale, se nella diocesi oltre al Vicario generale c'è almeno un Vicario episcopale o un Delegato episcopale, di cui al can. 476§2, costituisca un Consiglio episcopale. Can. 500 - § 2. Il consiglio presbiterale ha ordinariamente voto consultivo; il Vescovo diocesano lo ascolti, tenendo conto del can.

discernimento, soprattutto se compiuto dagli organismi di partecipazione, non può essere ignorato. Risulta dunque inadeguata una contrapposizione tra consultazione e deliberazione: nella Chiesa la deliberazione avviene con l'aiuto di tutti, mai senza l'autorità pastorale che decide in virtù del suo ufficio. Per questa ragione la formula ricorrente nel Codice di diritto canonico, che parla di voto "solamente consultivo" (tantum consultivum), deve essere riesaminata per eliminare possibili ambiguità. Appare quindi opportuna una revisione della normativa canonica in chiave sinodale, che chiarisca tanto la distinzione quanto l'articolazione tra consultivo e deliberativo e illumini le responsabilità di coloro che nelle diverse funzioni prendono parte ai processi decisionali.	importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto.	127 § 2, 2°, negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso nei seguenti casi: 1. Erigere, sopprimere, modificare le parrocchie dopo aver ascoltato i Parroci e i Consigli Pastorali Parrocchiali interessati. 2. Ridurre a uso profano una chiesa o costruirne una nuova. 3. Erezione e soppressione di un Seminario. 4. Incardinazione di presbiteri e accoglienza di ministri provenienti da Chiese o comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica. 5. Vendita di beni culturali e di particolare pregio e valore artistico (rif. Can 1292).
93. La cura per l'ordinato svolgimento e una chiara assunzione della responsabilità dei partecipanti sono fattori cruciali per la fecondità dei processi decisionali nelle modalità qui prospettate: a) spetta in particolare all'autorità: definire con chiarezza l'oggetto della consultazione e della deliberazione, nonché il soggetto a cui compete l'assunzione della decisione; identificare coloro che devono essere consultati, anche in ragione di competenze specifiche o del coinvolgimento nella questione; fare in modo che tutti i partecipanti abbiano effettivo accesso alle informazioni rilevanti, in modo da poter formulare il proprio parere a ragion veduta;	**Can. 511** - In ogni diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca il consiglio pastorale, al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi.	Can. 511 - § 1. In ogni diocesi, si costituisca il consiglio pastorale, al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi nonché attuare, insieme al Vescovo, una valutazione periodica della realizzazione del piano pastorale diocesano. Can. 511 - § 2. Il consiglio pastorale deve essere convocato almeno tre volte l'anno e spetta al vescovo determinare le questioni da trattare o di accogliere quelle proposte dai membri.
b) coloro che esprimono il proprio parere in una consultazione, singolarmente o come membri di un organo collegiale, si assumono la responsabilità di:	**Can. 514** - § 1. Spetta unicamente al Vescovo diocesano, secondo le necessità dell'apostolato, convocare e presiedere il consiglio pastorale, che ha solamente voto	Can. 514 - § 1. Spetta unicamente al Vescovo diocesano, secondo le necessità dell'apostolato, convocare e presiedere il consiglio pastorale, che ha voto consultivo,

offrire un parere sincero e onesto, in scienza e coscienza; rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute; offrire una formulazione chiara del proprio avviso, identificandone i punti principali, in modo che l'autorità, qualora dovesse decidere in modo difforme dal parere ricevuto, possa spiegare come ne ha tenuto conto nella sua deliberazione; c) una volta che l'autorità competente ha formulato la decisione, avendo rispettato il processo di consultazione e chiaramente espresso le motivazioni della stessa, tutti, in ragione del vincolo di comunione che unisce i Battezzati, sono tenuti a rispettarla e metterla in atto, anche quando non corrisponde al proprio punto di vista, fatto salvo il dovere di partecipare con onestà anche alla fase della valutazione. Resta sempre possibile fare appello all'autorità superiore, nei modi stabiliti dal diritto.	consultivo; a lui pure unicamente compete rendere di pubblica ragione le materie trattate nel consiglio. §2. Il consiglio pastorale sia convocato almeno una volta l'anno. **Can. 536** - § 1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale. §2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.	tenendo conto can. 127 §2, 2°; al Vescovo diocesano compete rendere di pubblica ragione le materie trattate nel consiglio. Can 514 - §2. <u>*Eliminato*</u> Can. 536 - § 1. In ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, collaborano nel promuovere l'attività pastorale e nel verificarne l'attuazione nella conformità della vita del Popolo di Dio con il Vangelo Can. 536 - § 2. Il Consiglio pastorale che ha voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal presente Codice e dal Vescovo diocesano. Can. 536- § 3. Il Consiglio pastorale partecipa all'elaborazione degli orientamenti e delle decisioni pastorali che spetterà prendere al parroco in virtù della sua autorità pastorale, tenendo conto il can. 127 § 2, 2°. Can. 536 - § 4. Spetta al parroco determinare le questioni da trattare, accogliendo anche quelle proposte dai membri.

	Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.	537 - § 1. *Idem* can 537 - § 2: In conformità con quanto disposto dal diritto particolare, il Consiglio per gli affari economici renderà pubblico un rendiconto economico annuale, per quanto possibile certificato da revisori indipendenti, che renda trasparente la gestione dei beni e delle risorse finanziarie della parrocchia.
94. Una corretta e risoluta attuazione sinodale dei processi decisionali contribuirà al progresso del Popolo di Dio in una prospettiva partecipativa, in particolare attraverso le mediazioni istituzionali previste dal diritto canonico, in particolare gli organismi di partecipazione. Senza cambiamenti concreti a breve termine, la visione di una Chiesa sinodale non sarà credibile e questo allontanerà quei membri del Popolo di Dio che dal cammino sinodale hanno tratto forza e speranza. Spetta alle Chiese locali trovare modalità appropriate per dare attuazione a questi cambiamenti.	**Can. 399** - § 1. Il Vescovo diocesano è tenuto a presentare ogni cinque anni una relazione al Sommo Pontefice sullo stato della diocesi affidatagli, secondo la forma e il tempo stabiliti dalla Sede Apostolica. § 2. Se l'anno fissato per la presentazione della relazione coincide in tutto o in parte con il primo biennio dall'inizio del governo della diocesi, il Vescovo, per quella volta, può	Can. 399 - § 1 *Idem* can. 399 - § 2. Prima di inviare tale relazione alla Santa Sede, Il Vescovo diocesano presenterà ai fedeli della sua diocesi, in particolare attraverso i Consigli presbiterale e pastorale, almeno una sintesi di essa. *(SI RIMANDA ALLE INDICAZIONI CHE VERRANNO DAL GRUPPO 7)* Can. 399 - § 3. Se l'anno fissato per la presentazione della relazione coincide in tutto o in parte con il primo biennio dall'inizio del governo della diocesi, il Vescovo, per quella

	astenersi dal compilare e presentare la relazione.	volta, può astenersi dal compilare e presentare la relazione.
101. Oltre a osservare quanto già previsto dalle norme canoniche in materia di criteri e meccanismi di controllo, compete alle Chiese locali, e soprattutto ai loro raggruppamenti, costruire in modo sinodale forme e procedure efficaci di rendiconto e valutazione, appropriate alla varietà dei contesti, a partire dal quadro normativo civile, dalle legittime attese della società e dalle effettive disponibilità di competenze in materia. In questo lavoro occorre privilegiare metodologie di valutazione partecipativa, valorizzare le competenze di quanti, in particolare Laici, hanno maggiori dimestichezze con i processi di rendiconto e valutazione e operare un discernimento delle buone pratiche già presenti nella società civile locale, adattandole ai contesti ecclesiali. Il modo in cui a livello locale sono attuati i processi di rendiconto e valutazione rientrino nell'ambito della relazione presentata in occasione delle visite ad limina.	**Can. 391** - § 1. Spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto. § 2. Il Vescovo esercita la potestà legislativa personalmente; esercita la potestà esecutiva sia personalmente sia mediante i Vicari generali o episcopali, a norma del diritto; esercita la potestà giudiziaria sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici, a norma del diritto.	Can. 391 - § 3. Il vescovo diocesano, tenendo conto delle norme emanate dalla Conferenza episcopale, stabilisca norme riguardanti criteri e modalità di esercizio dell'obbligo del rendiconto e della valutazione da parte degli enti dipendenti dalla sua giurisdizione o vigilanza, doveri da praticare in stile sinodale, attese le leggi civili del luogo e con l'apporto di esperti in materia, anche fedeli laici.
	Can. 495 - § 1. In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.	can. 495 - § 1. In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di presbiteri che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata, attuando anche,

		insieme al Vescovo, una valutazione periodica della conduzione pastorale e amministrativa della diocesi, in relazione all'attuazione del piano pastorale diocesano.
102. In particolare, in forme appropriate ai diversi contesti, pare necessario garantire quanto meno: a) un effettivo funzionamento dei Consigli degli affari economici; b) il coinvolgimento effettivo del Popolo di Dio, in particolare dei membri più competenti, nella pianificazione pastorale ed economica; c) la predisposizione e la pubblicazione (appropriata al contesto locale e con effettiva accessibilità) di un rendiconto economico annuale, per quanto possibile certificato da revisori esterni, che renda trasparente la gestione dei beni e delle risorse finanziarie della Chiesa e delle sue istituzioni; d) la predisposizione e la pubblicazione di un rendiconto annuale sullo svolgimento della missione, che comprenda anche una illustrazione delle iniziative intraprese in materia di safeguarding (tutela dei minori e delle persone vulnerabili) e di promozione dell'accesso di persone laiche a posizioni di autorità e della loro partecipazione ai processi decisionali, specificando la proporzione in rapporto al genere; e) procedure di valutazione periodica dello svolgimento di tutti i ministeri e incarichi all'interno della Chiesa. Abbiamo bisogno di renderci conto che non si tratta di un impegno burocratico fine a sé stesso, ma di uno sforzo comunicativo che si rivela un potente mezzo educativo in vista del cambiamento	**Can. 493** - Oltre ai compiti ad esso affidati nel Libro V, I beni temporali della Chiesa, spetta al consiglio per gli affari economici predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio dei proventi e delle spese che si prevedono per l'anno seguente in riferimento alla gestione generale della diocesi e inoltre approvare, alla fine dell'anno, il bilancio delle entrate e delle uscite.	can. 493 - § 1. Oltre ai compiti ad esso affidati nel Libro V, spetta al consiglio per gli affari economici predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il resoconto preventivo per l'anno seguente e in riferimento alla gestione generale della diocesi e approvare, alla fine dell'anno, il bilancio delle entrate e delle uscite. can. 493 - § 2. Il Consiglio per gli affari economici presenterà un rendiconto economico annuale al Consiglio presbiterale e al Consiglio pastorale diocesani, per quanto possibile certificato da revisori indipendenti, in modo che risulti trasparente la gestione dei beni e delle risorse finanziarie della diocesi e delle sue istituzioni.

della cultura, oltre a permettere di dare maggiore visibilità a molte iniziative di valore che fanno capo alla Chiesa e alle sue istituzioni, che restano troppo spesso nascoste.		
103. La partecipazione dei Battezzati ai processi decisionali, così come le pratiche di rendiconto e valutazione si svolgono attraverso mediazioni istituzionali, innanzi tutto gli organismi di partecipazione che a livello di Chiesa locale il diritto canonico già prevede. Nella Chiesa latina si tratta di: Sinodo diocesano (cfr. CIC, can. 466), Consiglio presbiterale (cfr. CIC, can. 500, § 2), Consiglio pastorale diocesano (cfr. CIC, can. 514, § 1), Consiglio pastorale parrocchiale ((cfr. CIC, can. 536), Consiglio diocesano e parrocchiale per gli affari economico (cfr. CIC, cann. 493 e 537). Nelle Chiese orientali cattoliche si tratta di: Assemblea eparchiale (cfr. CCEO, can. 235 ss.), Consiglio eparchiale per gli affari economici (cfr. CCEO, can. 262 ss.), Consiglio presbiterale (CCEO can. 264), Consiglio pastorale eparchiale (CCEO can. 272. ss.), Consigli parrocchiali (cfr. CCEO can. 295). I componenti ne fanno parte sulla base del proprio ruolo ecclesiale secondo le loro responsabilità differenziate a vario titolo (carismi, ministeri, esperienza o competenza, ecc.). Ognuno di questi organismi partecipa al discernimento necessario per l'annuncio inculturato del Vangelo, la missione della comunità nel proprio ambiente e la testimonianza dei Battezzati che la compongono. Concorre inoltre ai processi decisionali nelle forme stabilite e costituisce un ambito per la rendicontazione e la valutazione, dovendo a sua volta valutare e rendere conto del proprio operato.	**Can. 461** - § 1. Il sinodo diocesano si celebri nelle singole Chiese particolari quando, a giudizio del Vescovo diocesano e sentito il consiglio presbiterale, le circostanze lo suggeriscano.	can. 461 - § 1. Il sinodo diocesano si celebri nelle singole Chiese particolari almeno ogni dieci anni in modo che i membri che lo compongono, con un discernimento comune, trattino temi ben determinati e specifici e periodicamente verifichino l'attuazione della pianificazione pastorale della diocesi e ne promuovano una nuova per il futuro.

Gli organismi di partecipazione costituiscono uno degli ambiti più promettenti su cui agire per una rapida attuazione degli orientamenti sinodali, che conduca a cambiamenti percepibili in modo rapido.		
106. Uguale attenzione richiede la composizione degli organismi di partecipazione, in modo da favorire un maggiore coinvolgimento delle donne, dei giovani e di coloro che vivono in condizioni di povertà o emarginazione. Inoltre, è fondamentale che in questi organismi siedano Battezzati impegnati nella testimonianza della fede nelle ordinarie realtà della vita e nelle dinamiche sociali, con una riconosciuta disposizione apostolica e missionaria, non solo persone impegnate nell'organizzazione della vita e dei servizi interni alla comunità. In questo modo il discernimento ecclesiale beneficerà di una maggiore apertura, capacità di analisi della realtà e pluralità di prospettive. Sulla base delle necessità dei diversi contesti, potrà essere opportuno prevedere la partecipazione di rappresentati di altre Chiese e Comunioni cristiane, in analogia a quanto accade nell'Assemblea sinodale, o dei rappresentanti di altre religioni presenti sul territorio. Le Chiese locali e i loro raggruppamenti possono più facilmente indicare alcuni criteri per la composizione degli organismi di partecipazione appropriati a ciascun contesto.	**Can. 512 - § 3.** Al consiglio pastorale non vengano designati se non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza.	Can. 512 - § 3. Al consiglio pastorale vengano designati come membri in particolare fedeli che si distinguono per l'autenticità della loro testimonianza di fede. Il che non esclude che, secondo le circostanze, sia opportuno che siano invitati anche altri fedeli, senza diritto di voto. ***Proposta c. 512 - § 4:*** ***(da valutare se inserire nel precedente come unico paragrafo o in uno paragrafo a sé):*** Al consiglio pastorale possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto altri, inclusi coloro che appartengono a Chiese e comunità ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica. Spetta al vescovo diocesano determinare i loro ruoli nel consiglio pastorale diocesano.
108. L'Assemblea propone che il Sinodo diocesano e l'Assemblea eparchiale siano maggiormente valorizzati come organo per la regolare consultazione da parte del Vescovo della porzione del Popolo di Dio che gli è affidata, come luogo di ascolto, di preghiera, di discernimento, in	**can. 463 - § 1, n. 5** i fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, eletti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero da determinarsi dal Vescovo diocesano, oppure, dove tale consiglio non esiste, secondo i criteri determinati dal Vescovo diocesano;	can. 463 - § 1, n. 5 i fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, eletti dal consiglio pastorale secondo criteri stabiliti dal vescovo e in modo che il loro numero costituisca la maggioranza dei componenti.

particolare quando si tratta di scelte rilevanti per la vita e la missione di una Chiesa locale. Il Sinodo diocesano può anche costituire un ambito di esercizio di rendiconto e valutazione: ad esso il Vescovo presenta un resoconto dell'attività pastorale nei diversi settori, dell'attuazione del piano pastorale, della recezione dei processi sinodali della Chiesa intera, delle iniziative in materia di safeguarding, oltre che dell'amministrazione delle finanze e dei beni temporali. Si richiede perciò il rafforzamento delle disposizioni canoniche in materia, in modo da riflettere meglio il carattere sinodale missionario di ogni Chiesa locale, prevedendo che i Sinodi diocesani e le Assemblee eparchiali si riuniscano con cadenza regolare non eccessivamente rarefatta.		